

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 382 DEL 16.11.2015

---

OGGETTO: TRIBUTI – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 BIS DEL D. LGS 546/92

---

L'anno duemilaquindici il sedici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE  
PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 BIS  
DEL D. LGS 546/92**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D. Lgs.vo 24 settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Visto, in particolare l'articolo 9 comma 1 lettera l) che dispone la sostituzione dell'articolo 17-bis del D. Lgs.vo 546/92 relativo agli istituti del reclamo e della mediazione nel processo tributario che statuisce che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Considerato:

- che la disposizione di che trattasi entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- che lo Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000) pone in capo ai Comuni l'obbligo di riportare negli atti impositivi le istruzioni in merito a tutti gli strumenti a disposizione del contribuente per contestare la pretesa impositiva, relative quindi non solo ai ricorsi, ma anche agli strumenti deflattivi del contenzioso ed anche l'organo o l'autorità amministrativa a cui rivolgersi;
- che si rende pertanto necessario introdurre negli atti che diventeranno definitivi nel mese di gennaio 2016, quindi quelli notificati a decorrere dal 3 novembre 2015, le indicazioni sopra citate, con riferimento alle procedure di reclamo e mediazione;

Ritenuto di dover individuare il soggetto competente in ordine all'esame delle procedure di che trattasi;

Rilevato che il comma 4 del riformulato articolo 17 bis stabilisce che all'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvedono apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, in ogni caso per l'Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli e, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, per gli altri enti impositori;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 203 del 22/06/2015 con la quale è stato individuato il Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona del Dirigente del Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici, conferendo allo stesso, così come previsto dal comma 692 dell'articolo 1 della L. 147/2013, tutti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa, ivi compresa la facoltà di delega degli stessi, in ordine a specifiche attività, al Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi”;

Atteso che il Dirigente - responsabile del Tributo ha delegato al Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa tutti poteri in ordine agli avvisi di accertamento nei confronti degli evasori, incluso quello di sottoscrivere gli avvisi, nonché la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel contenzioso tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di individuare, per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato, come soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, il dott. Dorian Meluzzi, Dirigente del Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici, in quanto soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che cura l'istruttoria e l'emanazione degli atti impositivi e nel contempo soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche per il corretto esame delle procedure di che trattasi;
  2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-